



Comune di Santa Margherita Ligure

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI (ANNO 2023) - FONDI COMUNALI.

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi comunali straordinari per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

FINALITÀ E CRITERI GENERALI.

1. Il contributo straordinario comunale per il sostegno alle locazioni è istituito per agevolare l'accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale.
2. Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplinano le procedure e le modalità per l'erogazione del contributo comunale straordinario per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
3. L'entità del contributo è determinato tenendo conto dell'ammontare del canone di locazione annuo sostenuto dal nucleo familiare richiedente.
4. L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente), nonché dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.C.M. 159/2013.

ARTICOLO 1 – REQUISITI DI ACCESSO

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Santa Margherita Ligure, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non possono beneficiare del contributo i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994.

Le richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 8.400,00, **verranno considerati per detto importo massimo.**

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea

ovvero

cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

b) residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, all'interno del Comune cui si riferisce il bando di concorso;

c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 495 del 26/05/2023 (*"Approvazione nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e individuazione degli ambiti ottimali di utenza (art. 3 comma 1 lett. b) e c) della l.r. n. 10/2004 e s.m.). Sostituzione dgr 613/2018, come modificata dalla dgr 665/2021"*), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza "N" dove è localizzato il Comune di Santa Margherita Ligure (**€ 126.584,64**);

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero cofinanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € **16.700,00**=;

h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - **nell'annualità 2022** - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti – posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale – sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La situazione familiare,

contrattuale, reddituale e patrimoniale relativa ai predetti requisiti deve intendersi relativa a quella esistente al momento della domanda.

In riferimento all'attestazione ISEE, è necessario che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per il rilascio della stessa, dovrà essere presentata, alle competenti sedi, **entro la data di scadenza del bando.**

I contributi concessi ai sensi delle presenti disposizioni, **non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza** di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto – secondo le modalità dallo stesso ente indicate.

ARTICOLO 2 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.800,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

ARTICOLO 3 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

I moduli possono essere reperiti sul sito internet del Comune di Santa Margherita Ligure o, in alternativa possono essere ritirati presso l'Ufficio protocollo del Comune di Santa Margherita Ligure dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

TERMINE DI PRESENTAZIONE: a partire dal giorno 2 maggio 2024 e sino alle 12.00 di martedì 4 giugno 2024: la domanda, **corredata da fotocopia del contratto/i di locazione e da fotocopia di tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione (anno 2022)** o documento equipollente, con allegata una fotocopia di un documento d'identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva, può essere consegnata esclusivamente:

- a mano all'Ufficio Protocollo in Piazza Mazzini n. 45, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

- inviata a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comunesml.it;

- tramite raccomandata A/R (farà fede la data impressa nel timbro postale);

Per informazioni ed eventuale appuntamento telefonare 0185-205443/205360. Le domande regolarmente presentate, complete dei requisiti richiesti e pervenute secondo le modalità fissate dal presente Bando saranno inserite nell'elenco definitivo comunale redatto in ordine alfabetico. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Qualora le risorse assegnate dovessero essere insufficienti a coprire le richieste, il contributo

massimo riconoscibile a ciascuno sarà ridotto proporzionalmente.

SARANNO RESPINTE LE DOMANDE IN MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI SOTTO ELENCATI:

- prive della firma;
- non compilate nelle parti essenziali;
- prive di fotocopie delle ricevute o documento equipollente, attestanti il pagamento del canone di locazione per l'anno 2022;
- prive della fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario in caso di sottoscrizione secondo la normativa vigente;

ARTICOLO 4 – SANZIONI E CONTROLLI.

Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Agenzia delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11 comma 6 del DPCM n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

Un campione minimo è quello formato da tutti i richiedenti con ISE compreso tra 0 e 6.000,00 euro. Nel caso il campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale degli altri beneficiari (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%). Nel caso, invece, il campione sia superiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione casuale (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%).

In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune recupererà il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del DPCM 159/2013.

ARTICOLO 5 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.

La liquidazione del contributo avverrà secondo le modalità dichiarate nell'allegato - "Condizioni di Pagamento" ovvero, in caso di mancanza della predetta dichiarazione la liquidazione avverrà mediante regolazione per cassa presso la Tesoreria del Comune di Santa Margherita Ligure.

In caso di accertata e parziale morosità del richiedente (o di un componente del nucleo familiare indicato, intestatario del contratto di locazione oggetto della richiesta di contributo) il contributo affitto spettante potrà essere versato direttamente, in tutto o in parte, sull'IBAN dello stesso proprietario di casa, come previsto nel foglio allegato "Condizioni di pagamento".

ARTICOLO 6 – CONTRIBUTO AGLI EREDI.

In considerazione della finalità del contributo ed il preminente interesse pubblico ad esso sotteso l'importo del contributo spettante sarà concesso esclusivamente ai familiari eredi che continuano a condurre l'alloggio. (L'art 6 della legge 392/78 [c.d. legge dell'equo canone] regola espressamente la successione nel contratto di locazione: "In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti o affini con lui abitualmente conviventi").

ARTICOLO 7 – PRIVACY.

Il Titolare del trattamento è il Comune di S. Margherita Ligure, P.IVA 00172160996- C.FISC. 00854480100, con sede in P.zza Mazzini, 46, Tel: 0185/2051, PEC protocollo@pec.comunesml.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer) del Comune è la Società Labor Service s.r.l. con sede in Novara (NO), via Righi n. 29, telefono 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it pec: pec@pec.labor-service.it

Il trattamento (con modalità telematiche/cartacee) è finalizzato all'erogazione di contributi economici a sostegno del pagamento dei canoni di locazione in favore dei nuclei familiari residenti in Santa Margherita Ligure. Il trattamento, inoltre, potrà essere svolto, così come previsto dalla normativa vigente, per adempiere a tutti gli obblighi di legge incombenti sul Comune di S. Margherita Ligure ovvero per finalità di difesa dell'ente in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali ovvero in sede di contenzioso stragiudiziale.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 241/1990, è la Dottoressa Alessandra Ughetti, Responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona.

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle domande, dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.